

REGOLAMENTO (CE) N. 649/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.
- (2) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 stabilisce i criteri e le condizioni in base ai quali la Commissione può effettuare tali detrazioni.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽⁵⁾ e il regolamento (CE)

n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽⁶⁾, fissano contingenti per taluni stock per il 2008 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde⁽⁸⁾, il regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽⁹⁾ e il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽¹⁰⁾, fissano contingenti per taluni stock per il 2009.
- (6) Per il Regno Unito e l'Irlanda e per la Polonia alcuni di questi contingenti per il 2009 sono stati adeguati dal regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹¹⁾, e dal regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio⁽¹²⁾.
- (7) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2008, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2009.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

